



Determinazione Dirigenziale

n. 869/2026 del 26 Maggio 2026

OGGETTO: Ex P.O. Militare "Bruno Falcomatà": scambio professionalità ed utilizzo locali destinati a piastra ambulatoriale territoriale ai sensi e per gli effetti dell'Accordo tra la ex ASL 5 e la Marina Militare del 14.8.2013. Rinnovo accordo di collaborazione per l'anno 2026



DETERMINAZIONE

OGGETTO: Ex P.O. Militare “Bruno Falcomatà”: scambio professionalità ed utilizzo locali destinati a piastra ambulatoriale territoriale ai sensi e per gli effetti dell’Accordo tra la ex ASL 5 e la Marina Militare del 14.8.2013. Rinnovo accordo di collaborazione per l’anno 2026

IL COORDINATORE DI AREA 5

Visto l’art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 “Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all’articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)” in particolare l’art. 17 ter e l’art. 24 bis ;

Richiamata, altresì, la D.G.R. Liguria n. 629 del 24.12.2025, avente ad oggetto “Nomina coordinatori delle Aree Sociosanitarie Locali 1, 2, 3, 4 5 e Liguria Salute ai sensi della LR. n. 18/2025 “Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all’articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)”, con la quale, tra l’altro, sono state conferite ai Coordinatori di Area le funzioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali e il supporto alle strutture regionali e aziendali per il completamento del processo di transizione verso i nuovi assetti organizzativi, ivi disponendosi:

- al punto 1) del dispositivo, a “nominare ai sensi dell’art. 33, c. 3 della L.R. n. 18/2025 i coordinatori delle Aree dell’ATS, individuati fra i professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 24 bis e 24 ter della L.R. 41/2006, per ASL 5: Area Sociosanitaria Locale 5: Dott. Paolo Cavagnaro”;
- al punto 2) del dispositivo “di stabilire che l’incarico dei coordinatori decorre dal 1° gennaio 2026 e ha durata fino al 30 giugno 2026 prorogabile per altri 6 mesi e, comunque, non oltre l’avvenuta nomina, da parte del Direttore generale dell’ATS Liguria, dei direttori delle Aree”;
- al punto 3) del dispositivo “di stabilire che i soggetti nominati operano nei limiti definiti dal presente atto e rispondono al Direttore Generale dell’ATS Liguria”;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 02/01/2026 ad oggetto “Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall’1.1.2026, nella more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025” con la quale si prende atto di garantire la continuità gestionale e l’erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n. 18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026, n. 52083 del 9.02.2026 e n. 88450 del 4.03.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Visto l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che detta norme in materia dello svolgimento di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni, in collaborazione tra le stesse

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Difesa del 4.3.2015, punti h), i) e l) le prestazioni erogate dalla sanità militare possono essere estese ai cittadini italiani e stranieri per particolari esigenze sanitarie o logistiche;

Visto l'art. 3 del Decreto di cui sopra che prevede che "nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 183, comma 6 lettera a) del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 per l'individuazione delle strutture sanitarie militari accreditabili ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'art. 8 – quinquies del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 ss.mm.ii., le strutture sanitarie militari possono avviare l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2 in favore dei soggetti individuati dall'art. 1";

Verificato che con delibera n. 624 del 29.8.2013 è stato preso atto dell'Accordo di collaborazione tra la ex ASL 5 ed il Ministero della Difesa – Marina – Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno, sottoscritto in data 14.8.2013 e volto all'ampliamento ed al miglioramento del servizio all'utenza da attuarsi mediante l'utilizzo di porzione del fabbricato denominato "Bruno Falcomatà" ex P.O. Militare della Spezia;

Richiamata la deliberazione n. 652 del 9.7.2025 con la quale la ex ASL 5 ha provveduto a rinnovare per l'anno 2025 l'accordo di collaborazione volto a regolamentare lo scambio di professionalità ed utilizzo di locali destinati a piastra ambulatoriale territoriale;

Considerato che anche per l'anno 2026 si rende necessario rinnovare l'Accordo di collaborazione in essere al fine di garantire continuità assistenziale;

Preso atto della disponibilità manifestata da parte del Comando Interregionale Marittimo Nord con nota prot. n. 289 dell'8.1.2026 ad avviare la fase autorizzativa per un accordo di analogo contenuto rispetto a quello dell'anno 2025;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

DETERMINA

1. di rinnovare per l'anno 2026 l'accordo di collaborazione volto a regolamentare lo scambio di professionalità ed utilizzo di locali destinati a piastra ambulatoriale territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'Accordo siglato in data 14.8.2013 tra la ex ASL 5 e Marina Militare, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di individuare quale Referente operativo per l'ASL 5 la Dott.ssa Jessica Lugarini;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio Aziendale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

5. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

Firmato digitalmente
IL COORDINATORE DI AREA 5
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

Firmato digitalmente e visto per la regolarità contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DI AREA 5
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento

è

non è

soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

75-E4-23-4B-99-93-66-43-FE-92-55-D2-20-F7-AC-63-D4-C6-98-64

PAdES 1 di 2 del 26/05/2026 10:02:33

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: 3D528BD7

Validità certificato dal 02/10/2023 12:54:29 al 02/10/2026 12:54:29

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 25/05/2026 13:18:54

Soggetto: PAOLO CAVAGNARO

S.N. Certificato: 6BAFA31C

Validità certificato dal 07/12/2023 07:31:18 al 07/12/2026 07:31:18

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



Repubblica Italiana
Ministero della Difesa MARINA MILITARE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE N. 000

Accordo di Collaborazione tra la Direzione di Commissariato M.M. di La Spezia (per le esigenze del Comando Interregionale Marittimo Nord della Spezia) e l'ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5

In data 00/00/2026 si procede con il presente alla stipulazione di un Atto Negoziale di Permuta tra:

- la Direzione di Commissariato Militare Marittimo della Spezia (d'ora innanzi denominata MARICOMMI La Spezia) in persona del Capitano di Fregata (CM) Antonio ZIPPO nella sua qualità di Capo Servizio Amministrativo pro tempore della Direzione di Commissariato Militare Marittimo della Spezia;
- l'ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5 (d'ora innanzi denominata ASL 5), Via Fazio, 30 - 19121 La Spezia, rappresentata dal Dott. Paolo CAVAGNARO, Coordinatore di Area 5 che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda;

d'ora innanzi anche più semplicemente indicate come “le Parti”

PREMESSO CHE

- l'oggetto del presente atto negoziale, ai sensi della SMD-L-027 recante “Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa afferente alle Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni”, può costituire oggetto di permuta per l'attività ri- conducibili ai fini istituzionali della Forza Armata;
- l'art. 183, comma 1, del D. Lgs 66/2010 “Codice dell'Ordinamento militare” dispone che “per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della Difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali ... Omissis...”;
- la permuta che si sottoscrive è in linea con la Circolare dello Stato Maggiore Marina SMM 1088 recante “Istruzioni applicative generali per l'attuazione delle permutate di materiali o prestazioni – Edizione 2021”;
- con foglio prot. 59660 del 24/12/2025, l'ASL 5 ha formalmente richiesto il rinnovo per l'anno 2026 della permuta in essere tra la ASL 5 e la Marina Militare;
- il Comando Interregionale Marittimo Nord ha la necessità di integrare le prestazioni offerte dalle strutture sanitarie militari della giurisdizione al fine di garantire i servizi indispensabili di medicina preventiva e del lavoro nonché per assicurare l'attività medico-legale di istituto;

- con teledispaccio prot. Marina Nord La Spezia 0000 /N/AO-UPCLAMM1MNORD del 00 GENNAIO 2026, Il Comando Interregionale Marittimo Nord richiedeva l'anticipata esecuzione della permuta con l'ASL 5 di La Spezia;
- con foglio prot. n. M_D STAT 00000 del 00 febbraio 2026, Maristat autorizzava l'anticipata esecuzione delle prestazioni connesse all'attività oggetto della permuta;
- con Processo Verbale n. 00 del 00 febbraio 2026, il Comando Interregionale Marittimo Nord, tramite apposita commissione nominata con o.d.g. n. 000 del 00900/26, ha quantificato il valore economico della prestazione e controprestazione come specificato nel prospetto "allegato 2", controfirmato da entrambe le parti;
- con foglio prot. 00000 del 00 marzo 2026, l'ASL 5 ha altresì manifestato disponibilità ad offrire i servizi richiesti, verso corrispettivi di pari natura, erogabili nell'ambito di un contratto di permuta, da parte delle strutture sanitarie militari;
- fatte salve le convenzioni già in essere, con particolare riguardo all'Atto Negoziale di permuta (n. 652 stipulato per l'anno 2025 scadente il 31.12.2025);
- con il foglio n. M_D MARNORD 00000 in data 00 aprile 2026, il Comando Interregionale Marittimo Nord incaricava MARICOMMI La Spezia alla stipula del presente atto di permuta;
- con il foglio n. 000000 in data 00 aprile 2026, MARICOMMI La Spezia inviava a MARIUGCRA la bozza di permuta per la prescritta autorizzazione;
- con messaggio n. MARIUGCRA ROMA 0000/N /MF-SEGRGENMARIUGCRRM in data 00 aprile 2026, MARIUGCRA autorizzava MARICOMMI La Spezia a procedere alla stipula del presente atto di permuta;
-
- con Atto Autorizzativo n. 0000 in data 00 aprile 2026, il Direttore di MARICOMMI La Spezia autorizza la stipula di apposito atto negoziale di permuta;
-
- con determinazione n. 000 in data 00 marzo 2026, il Coordinatore di Area 5 Dott. Paolo CAVAGNARO approvava la bozza dell'accordo di collaborazione;
-
-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le parti dichiarano che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 OGGETTO E VALORE

Si riportano di seguito le prestazioni oggetto del presente accordo di collaborazione a carico delle Parti.

- La M.M., che manterrà la piena titolarità degli immobili in cui si svolge l'attività e delle aree oggetto del presente atto, si impegna a:
-
- mettere a disposizione della ASL 5 un medico specialista in oculistica (10 ore settimanali/20 mensili) per impiegare in attività ambulatoriali e consulenza alla Commissione Invalidità Civile Ciechi e di uno specialista Psichiatra (5 ore

settimanali/20 ore mensili) fino al massimo di 60 ore ambulatoriali mensili per un valore complessivo di € **43.672,20** con modalità di dettaglio che saranno concordate direttamente tra le parti;

- a) spese per utenze a carico ed imposte per un valore complessivo di € **44.535,56**

L'ASL 5 si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'A.D. per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali un medico specialista in pneumologia (4 ore settimanali/16 ore mensili) , uno specialista in medicina del lavoro (6 ore settimanali/24 ore mensili) ed uno in cardiologia (5 ore settimanali/20 ore mensili) per l'esecuzione fino ad un massimo di 60 ore ambulatoriali mensili, per un valore complessivo di € **43.672,20** le cui attività verranno svolte sia all'interno degli ambulatori della piastra ambulatoriale ASL 5, posti nell'ex Ospedale Militare (come da piantina in Allegato 1), che in eventuali ambulatori che l'A.D. metterà a disposizione per lo scopo.
Le modalità di dettaglio saranno concordate direttamente tra ASL 5 e la Direzione Sanitaria del Presidio Militare.
- b) fornire, in compensazione delle spese di gestione delle aree assegnate ad ASL 5, n. 4.558 prestazioni annuali di laboratorio analisi (dove per prestazioni di laboratorio analisi si intendono i singoli esami) per un importo complessivo pari a € **44.535,56**
- c) .

Resta inteso che l'esecuzione dei predetti servizi è subordinata alle prioritarie esigenze istituzionali della Forza Armata restando impregiudicato il diritto della stessa a revocare/sospendere l'utilizzo dei beni immobili e delle attrezzature per sopravvenute esigenze istituzionali.

Le parti, per 52 settimane di attività dalla data del 01.01.2026, si impegnano a conseguire l'equivalenza economica delle prestazioni oggetto del presente atto negoziale, il cui valore economico è quantificato in € **88.207,76** annuali per le spese di utenza e prestazioni professionali specialistiche fornite dalla Marina Militare e, poiché la controprestazione fornita dall' ASL 5 ammonta ad € **88.223,40** per prestazioni sanitarie ed esami di laboratorio, la controparte si impegna fin da ora, a rinunciare alla differenza in suo favore di € **15,64**.

ARTICOLO 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D. Lgs n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il C.V. Giovanni SABATINO in servizio presso DMML-MARINFERM La Spezia come Direttore.

Il RUP provvederà direttamente alle attività previste nell'allegato I.2 del D. Lgs n. 36/2023 e rilascerà, al termine delle attività, la certificazione di regolare esecuzione dei servizi resi dall'operatore economico e del rispetto del sinallagma economico convenuto.

Per l'ASL 5, il Referente per l'esecuzione dell'Accordo è la Dott.ssa Jessica LUGARINI.

ARTICOLO 4 NORMATIVA

Il presente atto è affidato ed accettato secondo le seguenti norme:

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione e contabilità generale dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante il “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, articoli 183, 545 e ss. pubblicato sulla G.U. n. 106 del 8 maggio 2010;
- D. Lgs 66/2010 Codice dell’Ordinamento militare, art. 183 (Rapporti con il servizio sanitario nazionale) che, al comma 1, prevede la possibilità di ricorrere a convenzione ASL “... per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale” e, al comma 6, prevede che vengono individuate, con il Decreto dei Ministri della Salute e della Difesa (omissis), le “strutture sanitarie militari accreditabili nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall’articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502” e che tali accordi siano “stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia”, tenendo conto che:
 - nelle more dell’attuazione del sistema di cui sopra, i predetti accordi possono essere stipulati con valenza esclusivamente locale, anche a mente del D.I. Salute/Difesa del 4 marzo 2015;
 - la Regione e le Unità Sanitarie Locali, a mente del comma 2 dell’art. 8- quinquies del D. Lgs 502/92, “... anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi”, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, articolo 569 ss.;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
- SMD-L-027 recante “Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa afferente alle Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni”;
- Codice Civile e altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

Tutta la normativa sopra elencata pur non allegata al presente atto, ne forma parte integrante e s’intende conosciuta ed accettata integralmente dalle parti ai sensi dell’articolo 99 del R.D. n. 23 maggio 1924, n. 827.

ARTICOLO 5 ESECUZIONE E COLLAUDO

Il presente contratto dovrà essere eseguito in osservanza:

- delle clausole previste nel presente contratto;
- del Capitolato Generale d’Oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione Difesa di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- delle norme vigenti del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
- delle disposizioni in premessa.

La fornitura dei servizi in controprestazione richiesti da parte della Asl5 a favore del D.M.M.L. La Spezia, avverrà responsabile per le operazioni di collaudo e/o gli

accertamenti di buona esecuzione, funzionamento, provvista, giusta quanto prescritto in merito dal citato D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, la controparte dichiara che potranno esserle notificati tutti gli atti e le comunicazioni di qualsiasi natura inerenti il presente atto che potranno occorrere al seguente Domicilio Eletto:

- sede di Via Fazio n. 30 sita in La Spezia (SP), e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

La trasmissione delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata equivale alla notificazione per mezzo della posta. In ordine ad eventuali termini/scadenze faranno fede i dati contenuti nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

La controparte ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni dei domicili eletti nel presente contratto. In mancanza della predetta comunicazione, saranno a carico della controparte stessa tutte le conseguenze che possano derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quello emergente dall'eventuale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 6 INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI

Prima dell'esecuzione delle prestazioni del presente atto negoziale, l'Asl 5 ha l'obbligo di richiedere al Titolare dell'organismo presso cui la prestazione deve essere eseguita o al suo Preposto, apposita informazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Amministrazione in cui sarà svolta la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta informazione giusta articolo 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'esatta individuazione degli eventuali specifici rischi da interferenze, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter del D.lgs. n. 81/2008, sarà determinata dall'Ente esecutore.

ARTICOLO 7 PAGAMENTI

Il presente atto non dà luogo a pagamenti fra le parti poiché le reciproche prestazioni sono di uguale importo.

ARTICOLO 8 RESPONSABILITA'

L'A.D. viene sollevata da ogni responsabilità, sia civile che penale nei confronti di persone e cose, derivanti, direttamente o indirettamente dalle attività in questione.

In particolare, l'ASL 5 assume la responsabilità di danni e persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza delle attività sollevando l'Amministrazione Difesa da ogni responsabilità a riguardo.

L'ASL 5 garantisce altresì la copertura assicurativa INAIL del proprio personale che opererà all'interno del Comprensorio "Bruno Falcomatà".

Inoltre la ASL 5 garantisce la copertura assicurativa per R.C.T. derivante dall'utilizzo dei macchinari di proprietà dell'amministrazione Difesa da parte di personale civile, con il fondo regionale che comprende tutte le prestazioni sanitarie oggetto della convenzione, escludendo i danni eventualmente provocati ai pazienti da malfunzionamento delle apparecchiature.

L'ASL, che manleva l'A.D. da eventuali danni arrecati a terzi o alle cose per tutta la durata della concessione dell'immobile, dichiara che le strutture utilizzate dall'ASL 5 per il perseguimento delle attività istituzionali (oltre agli arredi ed i macchinari ivi contenuti) sono coperte dalla polizza n. 100755162 della Società di Assicurazione "UNIPOL SAI" per il rischio locativo comprensivo di incendio. Tale Compagnia non si trova in stato di liquidazione, di concordato o amministrazione controllata, né ha prestato domanda a tale scopo. L'A.D., si assume la completa responsabilità civile e penale, per eventuali infortuni e danni che possono derivare ai dipendenti ASL 5 ed all'utenza del S.S.N. dall'attività svolta dai propri dipendenti militari e civili, sollevando l'ASL 5 da ogni responsabilità nei confronti di persone e cose derivante direttamente dalle attività svolte dall'A.D. stessa.

ARTICOLO 9 DURATA DELL'ATTO NEGOZIALE

Il presente atto negoziale è da considerarsi esecutivo a partire dal 01.01.2026 ed avrà scadenza in data 31.12.2026.

Le parti si impegnano a conseguire l'equivalenza economica delle prestazioni oggetto del presente atto di permuta.

ARTICOLO 10

RISOLUZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO A DIFESA SERVIZI S.P.A.

Il Ministero della Difesa si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, anche parzialmente, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni per qualsiasi sopravvenuta esigenza, senza l'obbligo di specificarne il motivo e senza che per questo la ASL 5 possa sollevare eccezione alcuna o richiedere compenso a qualsiasi titolo, tranne quanto dovuto per le prestazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. La risoluzione dell'atto negoziale comporterà l'interruzione delle rispettive prestazioni.

Allorché la gestione dei rapporti oggetto del presente contratto dovesse rientrare nella competenza di Difesa Servizi S.p.A., l'A.D. formulerà richiesta di subentro della citata Società nel presente contratto ai sensi dell'articolo 1406 e ss. del Codice Civile.

A tal fine la ASL 5 sottoscrivendo la presente clausola per accettazione espressa, dichiara la propria disponibilità ad accettare, ove richiesto, il subentro della predetta Società e si impegna a prestare il proprio consenso ad approvare la cessione integrale del contratto a condizione che la suddetta cessione non comporti modifiche sostanziali o formali e/o alcun ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 11 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti l'ASL 5 non è tenuta al versamento del deposito cauzionale.

ARTICOLO 12 APPROVAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE

Sono espressamente richiamate e approvate le clausole di cui agli artt. 2 (Oggetto e valore), 7 (Pagamento), 10 (Risoluzione e cessione del contratto), del presente atto negoziale, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

ARTICOLO 13

ACCESSO AD INFRASTRUTTURE DI PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DEL CONTRAENTE

Qualora le Autorità Militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti della ASL 5 operanti presso il luogo delle prestazioni, questi dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo.

In ogni caso, l'Amministrazione Difesa può rifiutarsi di far accedere i dipendenti della controparte non graditi sul luogo delle prestazioni.

ARTICOLO 14 SICUREZZA E SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI

La ASL 5 si impegna, nello svolgimento delle attività di proprio interesse ad osservare la sicurezza e la segretezza delle informazioni (compreso il trattamento dei dati personali) secondo la normativa vigente.

In particolare, è fatto divieto alla controparte, che ne prende atto a tutti gli effetti, nonché a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative al presente appalto e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Stazione appaltante ed i Comandi derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto la ASL 5, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

La ASL 5 è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni,

cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del contraente di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

ARTICOLO 16 SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790, sono a carico delle Parti le spese di copiatura, di cancelleria, di bollo e ogni altra inerente alla stipulazione del presente atto negoziale, le spese per la registrazione - solo in caso d'uso - sono a carico del soggetto che richiede tale operazione.

Il presente atto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. n. 32. 14° c. del D. Lgs 50/2016. Di quanto sopra viene redatto il presente Atto di Permuta, in modalità elettronica, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici su numero 8 fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere escluse le firme.

ARTICOLO 17 FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione del presente atto sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Per l'Amministrazione Difesa:

C.F. Antonio ZIPPO

Per l'ASL 5:

Dott. Paolo CAVAGNARO

ALLEGATO 1

m² 673,64

